

## Scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge 689 del 1981

Al Prefetto c/o Prefettura di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il/La sig./sig.ra \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

### **PREMESSO CHE**

Ciò premesso, il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_, *ut supra* rappresentato/a e difeso/a, presenta scritti difensivi al Prefetto di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 18 della legge 689 del 1981 e sulla scorta dei seguenti motivi:

#### **1) NULLITÀ DEL VERBALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST.**

Preliminarmente si eccepisce la nullità del verbale per violazione del diritto di difesa *ex art.* 24 Cost. in quanto, all'interno del verbale, non è esplicitamente indicata la possibilità per il "presunto" trasgressore di rivolgersi alla Autorità Giudiziaria per la difesa dei propri diritti.

Il primo comma dell'art. 24 della Costituzione afferma che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 18 del 1992, sottolineava come il diritto alla tutela giurisdizionale vada considerato tra "i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intrinsecamente connesso – con lo stesso principio democratico – **l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio**".

Conseguentemente, ogni norma che poteva tentare di eludere (o, addirittura, eliminare) la possibilità di agire in giudizio, senza prevedere, in ogni caso, la facoltatività della scelta procedurale, avrebbe potuto, di per sé, violare il principio costituzionale alla difesa, attesa la sua rilevanza sul piano della garanzia costituzionale.

Invero, il verbale di cui si discetta presenta esclusivamente l'indicazione del termine per presentare scritti difensivi, e non anche la facoltatività e/o alternatività della tutela davanti al

Giudice competente, così come enunciato dai principi costituzionali e interpretato dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'art. 24 della Costituzione, inoltre, si pone inevitabilmente in connessione con altre norme di garanzia, tra cui l'art. 113 della Costituzione, il quale regola la tutela giurisdizionale di diritti ed interessi legittimi "contro gli atti della Pubblica Amministrazione".

Ebbene, considerare l'esclusiva esistenza di un rimedio di tipo "amministrativo", seppur di tipo gerarchico, allo stesso organo che ha emanato la sanzione e, di conseguenza, la mancata indicazione di un rimedio giurisdizionale quale garanzia della tutela dei diritti del mio assistito, anche successivo e/o alternativo, compromette la validità della presente contestazione.

L'art. 24 della Carta costituzionale, per di più, nel suo secondo comma, afferma in maniera perentoria che il diritto di difesa è un diritto inviolabile.

Proprio per sottolineare la particolare valenza della **inviolabilità** che questa norma della Carta costituzionale riconosce al diritto di difesa, la nostra Corte costituzionale ha evidenziato come la necessità di assicurare il diritto di difesa *non possa essere sacrificata per "esigenze di altra natura", ad esempio la speditezza o l'accelerazione del processo.*

Alla luce delle susposte considerazioni, il sottoscritto procuratore chiede l'annullamento del verbale n. 17/2020 poiché nullo per carenza dei presupposti di legge necessari a garantire la difesa dell'individuo colpito dalla ingente sanzione, la quale, pur consistendo nell'obbligazione del pagamento di una somma di denaro, conserva scopo e funzione afflittiva, dissuasiva e retributiva propri del sistema sanzionatorio penale e, a maggior ragione, avrebbe dovuto contenere precise indicazioni di garanzia in ordine al diritto di difesa.

## **2) ILLEGITTIMITÀ DELLO STRUMENTO NORMATIVO DEL D.P.C.M.**

Il D.P.C.M. è un provvedimento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in forma di decreto avente natura meramente amministrativa. In quanto atto amministrativo, non ha forza di legge e ha carattere di fonte normativa secondaria.

Esso, tuttavia, ha imposto importanti limitazioni a certe libertà fondamentali e diritti inviolabili previsti e tutelati al livello giuridico più alto, tra cui la libertà di circolazione, strettamente connessa alla libertà personale.

In quanto atto di normazione secondaria, il D.P.C.M. ha una forza normativa troppo debole per incidere su libertà protette dalla riserva di legge della Costituzione.

Per di più, ha inciso sul principio di riserva di legge in materia penale, in forza del quale nessuno può essere punito se non in base a una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25, comma II, Cost.), applicabile al caso concreto in quanto gli illeciti amministrativi mantengono le stesse caratteristiche della disciplina penalistica, tant'è vero che ne hanno gli stessi elementi.

Anche ove si volessero equiparare detti decreti alle ordinanze emanate in casi di necessità e urgenza, le loro caratteristiche di atipicità e capacità derogatoria rispetto ad ogni disposizione vigente devono sempre tener conto e rispettare i principi generali dell'ordinamento giuridico. Sebbene questi decreti trovino apparente giustificazione nei D.L. emanati come presupposto, anche questi ultimi hanno delle irregolarità. Invero, l'art. 15, comma 3 della l. 400/88 stabilisce che i «decreti legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».

I decreti legge emanati contengono, quindi, già disequilibrio rispetto alla normativa che li definisce e regola, in quanto totalmente generici e di rinvio ad altri provvedimenti per la loro apparente attuazione (ma sostanzialmente disciplina). Se ciò è vero, di conseguenza i decreti legge emanati varrebbero sostanzialmente quali deleghe legislative allo stesso Governo, sfociate poi in decretazioni d'urgenza per mezzo di decreti ministeriali.

Questa sostanziale manovra è del tutto contraria ai principi di cui al già citato art. 15 l. n. 400/1988, il quale al primo comma lett. a) stabilisce che “il Governo non può mediante decreto-legge conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”.

**Alla luce di ciò, i Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in costanza di questa emergenza sanitaria sono stati sostanzialmente ma del tutto ingiustificatamente elevati al rango di atti legislativi con forza di legge**, pur trattandosi, appunto, di semplici atti normativi secondari, come tali sottratti al vaglio successivo del Parlamento e del Presidente della Repubblica, e per di più insindacabili *ex post*, in quanto sfuggono anche all'eventuale controllo della Corte Costituzionale.

La decisione di ricorrere a questi strumenti è stata – con riferimento specifico alle parti in cui essi prevedono pesanti compressioni dell'esercizio di certe libertà fondamentali e costituzionalmente garantite – una scelta che ben può esser definita irrazionale (di certo non

costituzionalmente orientata) sia in ordine agli aspetti giuridico-formali sia sotto il profilo dell'opportunità giuridica.

Le considerazioni fino ad ora esposte consentono di far ritenere il decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri totalmente illegittimo sotto il profilo formale e sostanziale.

### **3) ANTINOMIA NORMATIVA**

In quanto atti aventi natura amministrativa, segnatamente, i D.P.C.M. in oggetto – e gli atti ad essi direttamente vincolati – violano, in nome del principio di gerarchia delle fonti, norme di rango altamente superiore.

Nella fattispecie, essi si pongono in manifesta violazione delle seguenti norme:

**Art. 78 Cost.:** *“Le Camere deliberano lo Stato di Guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.*

Secondo la Costituzione, solo le Camere hanno il potere di dichiarare lo Stato di Emergenza e solo in caso di Guerra. Invece, il Consiglio dei Ministri, che non era assolutamente autorizzato, con deliberazione del 31.01.2020 ha dichiarato lo Stato di Emergenza ai sensi dell'art. 7 del **D. Lgs. n. 1/18** ovvero la Legge sulla Protezione Civile, che però non menziona Emergenze Sanitarie, ma parla solo ed esclusivamente di *“eventi calamitosi di origine naturale”*. Dunque lo Stato di Emergenza è illegittimo ed illegale poiché emanato in assenza dei presupposti legislativi e perché fa riferimento ad un Decreto che tratta di terremoti e alluvioni. Tanto è vero che il 15/07/2020 il Giudice di Pace Emilio Manganiello (il primo di tanti), con sentenza n. 516/2020 (N.R.G. 819/2020), ha annullato alcune multe da violazione del *lockdown*, dichiarando **illegittimo lo Stato di Emergenza e tutti i D.P.C.M.** per le ragioni qui riportate. Essendo lo Stato di Emergenza illegittimo, né la Costituzione, né le Leggi Ordinarie possono essere “sospese” né possono ritenersi abrogate.

**Non c'è nessuna legge che obblighi ad indossare mascherine, che imponga distanziamento sociale, che imponga sottoposizioni a termoscanner, etc.**

All'interno del Diritto vige una **Gerarchia delle Fonti** dove alcune leggi sono superiori ad altre e **non possono dunque essere modificate da leggi di rango inferiore:**

1) Trattati Internazionali - Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Convenzione di Oviedo, etc., **prevalgono sulle Leggi Interne e sul Diritto Positivo**, secondo l'art. 10 della

stessa Costituzione e secondo le Leggi a garanzia dei Diritti Umani: Legge 112/1974, Legge 881/1977 e Legge 848/1955.

2) Costituzione della Repubblica Italiana.

3) Fonti Primarie (o Leggi Ordinarie) approvate da Camera e Senato, e promulgate dal P.d.R., Decreti Legge, Legislativi e del Presidente della Repubblica.

4) Fonti Secondarie, ovvero i D.P.C.M. (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), i Decreti Ministeriali e i D.C.I. (Delibere del Comitato Interministeriale)

5) Fonti Terziarie ovvero Ordinanze Regionali, Comunali e le Circolari interne degli Organi delle FF.OO.

**Le Fonti Secondarie e Terziarie (D.P.C.M. e Ordinanze Regionali) possono solo “affinare in dettagli” le Leggi Ordinarie, non modificarle né a maggior ragione abrogarle.**

L’obbligo di indossare la mascherina (che è un T.S.O.) è totalmente illegale ed illegittimo in quanto viola Trattati Internazionali, Costituzione e Leggi Ordinarie:

- **Art. 3 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:** *“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”;*

- **Art. 5 Convenzione sui Diritti umani e la Biomedicina (o Convenzione di Oviedo) recepita dall’Ordinamento Giuridico Italiano con la Legge 28 marzo 2001, n. 145:**

*“Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona abbia dato il suo consenso”;*

- **Art. 32 Cost.:** *“Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario [...] La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”,* e nessuna Legge può essere in opposizione alla Costituzione secondo la Costituzione stessa, nonché secondo la Legge 145/2001 giacché costituirebbe “parametro interposto”, la cui violazione comporterebbe indirettamente una lesione dell’art. 117, comma 1, Cost. (Sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 Corte Costituzionale);

- **Art. 85 T.U.L.P.S.:** *“È vietato comparire mascherato in luogo pubblico” punibile con ammenda da € 10 a € 103;*

- **Legge 152/1975 nov. da Legge 155/2005:** *“L’uso di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento di una persona in luoghi pubblici è punito con l’arresto da 1 a 6 anni”*

**Non c'è nessuna Legge** che obblighi i negozianti/ristoratori/etc. a vietare ai clienti di entrare senza la mascherina, se lo facessero compirebbero un atto illegale:

- **Art. 187 T.U.L.P.S.:** *“Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale (cliente in stato di ebbrezza, n.d.r.), gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”*; la violazione è punita con sanzione da € 516,00 a € 3.096,00.

Si ricorda peraltro che le FF.OO., all'atto di effettuare un fermo, sono direttamente responsabili di ciò che fanno:

- **Art. 28 Cost.:** *“Funzionari e Dipendenti Statali di Enti Pubblici, sono direttamente responsabili secondo le leggi degli atti compiuti in violazione dei Diritti”*;

Sebbene espressamente informati riguardo alle violazioni che si accingevano a compiere, i verbalizzanti procedevano ugualmente ad irrogare la sanzione, trasgredendo i seguenti articoli:

- **Artt. Cost.: 1, 2, 4, 10, 13, 16, 32, 41, 54, 78;**

- **Artt. C.P.: 323 Abuso d'Ufficio, 608 Abuso di Autorità, 610 Violenza Privata (art. 339 per le aggravanti);**

- **Art. 414 C.P. - “Istigazione a delinquere”**; l'intimazione di indossare la mascherina equivale ad esortazione a violare la legge.

Anche il **Militare** a cui è impartito un ordine *contra legem* “ha il dovere di non eseguire l'ordine ed informare al più presto i superiori”, secondo quanto disposto dalla Legge 382/1978 e dal D.P.R. 545/1986.

Conseguentemente, tutto ciò premesso e sulla base delle motivazioni suesposte, il sottoscritto ricorrente

## **CHIEDE**

Che il Prefetto di \_\_\_\_\_ Voglia:

- **disporre l'annullamento del verbale n. \_\_\_\_\_** contestato e, di conseguenza,
- **emettere ordinanza di archiviazione degli atti.**

Chiede altresì che gli venga notificata risposta al proprio domicilio a mezzo raccomandata RR

Si allegano:

- Procura alle liti;
- Copia verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Con osservanza.

Luogo,

data